



50125 FIRENZE via San Niccolò, 21
telefono 055 2340597 telefax 055 2346925
info@coordinamentocamperisti.it

12 luglio 2009

Dal 1985 al 2010 nel segno della CONTINUITÀ

Statuto 2008 / 2010 dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Atto Registrato con numero 2636 all'Agenzia delle Entrate di Firenze il giorno 11 marzo 2008

Articolo 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita a norma degli articoli 36-37-38 del codice civile l'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI".
2. L'Associazione ha sede legale in via San Niccolò numero civico 21 a Firenze ed ha come codice fiscale 92097020348.
3. L'Associazione è di categoria ed è priva di personalità giuridica.
4. L'Associazione è stata costituita a livello regionale il 23 febbraio 1985 con la denominazione di Coordinamento Camperisti Regione Toscana.
5. L'Associazione è stata costituita a livello nazionale il 18 maggio 1987 con la denominazione di Coordinamento Camperisti.
6. L'Associazione, in data 13 gennaio 1988, ha registrato al Tribunale di Firenze, con il numero 3649, la testata **inCAMPER** e ha iniziato ad informare, pubblicando e diffondendo detta rivista a cadenza bimestrale.
7. L'Associazione è operante con il presente Statuto dalla data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze.

Articolo 2 PRINCIPI ISPIRATORI

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e non svolge attività commerciali. Essa è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di lucro, anche indiretto.
2. L'Associazione è apertica ma politica in quanto, per raggiungere gli scopi che si prefigge, collabora con tutti gli eletti ad amministrare il Paese.
3. La sua struttura è aperta potendo raggiungere un numero illimitato di associati.
4. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 SCOPI

1. Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:
 - conseguire la libera circolazione stradale delle autocaravan;
 - esercitare e promuovere le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in materia di circolazione stradale delle autocaravan;
 - esercitare e promuovere le iniziative atte a creare infrastrutture che consentano il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque reflue per i veicoli previsti all'articolo 54 e 56 del Codice della Strada;
 - sviluppare le iniziative socio-economiche per promuovere il turismo integrato, la sicurezza stradale, la protezione civile, l'occupazione, la cultura e la difesa ecologica del territorio;
 - promuovere il prestigio e lo sviluppo di coloro che circolano in autocaravan;
 - fornire il supporto tecnico ai progetti attuati dagli Enti Locali per la valorizzazione turistica del proprio territorio, collaborando all'elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche locali;
 - promuovere autonome iniziative di studio e di sperimentazione anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, enti e organizzazioni pubbliche, aventi per oggetto temi di carattere sociale, politico, filosofico, scientifico, sportivo, turistico, occupazionale, educativo e culturale;
 - svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione degli scopi che l'Associazione si propone;
 - tutelare i diritti di coloro che circolano in autocaravan in quanto utenti della strada e, più in generale, quali consumatori e cittadini;

- informare *tramite periodici, direct-mailing, siti internet, messaggi per posta elettronica, partecipazione alle fiere e manifestazioni*, gli associati e, compatibilmente con le risorse, *i camperisti non associati, i parlamentari, i sindaci, i consiglieri regionali e provinciali, gli Organi di informazione, le associazioni che operano per il Turismo, la Protezione Civile e la Sicurezza Stradale, soggetti interessati al vivere civile.*

Articolo 4 ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato le persone fisiche, nonché le società costituite in qualsiasi veste giuridica, le associazioni con o senza personalità giuridica, le fondazioni e i comitati nella persona del legale rappresentante.
2. La qualifica di associato è riservata a coloro che supportano la libera circolazione stradale per le autocaravan, non hanno mai denigrato l'Associazione e non svolgono attività in contrasto con gli scopi previsti dall'articolo 2 del presente statuto.
3. L'associato non ha alcuna responsabilità economica verso terzi. Non può validamente compiere alcun atto giuridico per conto dell'Associazione, se non dopo aver ricevuto apposita delega scritta dall'Amministratore ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 5 ADESIONE

1. La qualifica di associato si acquisisce con il versamento del contributo e il possesso della tessera numerata e valida per l'anno in corso.
2. Il versamento del contributo ha valore di proposta contrattuale. L'Associazione a suo insindacabile giudizio è libera di non accettare la proposta di adesione provvedendo a restituire il versamento effettuato. Salvo il caso di mancata accettazione della proposta di adesione e quanto previsto al punto 6, l'associato non ha diritto alla restituzione del contributo versato.
3. L'importo minimo e le modalità di versamento del contributo minimo sono stabiliti ogni anno dal Gruppo Operativo. Per l'anno 2009 è di 35 euro e lo stesso per l'anno 2010.
4. La tessera è nominativa e afferente al nucleo familiare convivente. Qualora l'associato sia una persona giuridica, la tessera è intestata al legale rappresentante. La tessera non può essere trasferita sia per atto *inter vivos* che per atto *mortis causa* a persona non compresa nel nucleo familiare convivente.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo determinato scadendo automaticamente il 31 dicembre di ogni anno a prescindere dal momento in cui sia stato versato e registrato il contributo.
6. L'adesione comporta il riconoscimento e l'accettazione delle norme del presente statuto. L'associato, entro 15 giorni dal ricevimento della tessera sociale, ha facoltà di recedere e ricevere la restituzione del contributo già versato qualora non condivida i contenuti del presente Statuto. In tal caso l'associato è obbligato alla restituzione della tessera sociale nonché del materiale ricevuto.

Articolo 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. In aggiunta ai diritti e alle facoltà previsti dalle norme del presente statuto, l'associato ha il diritto di:
 - candidarsi per il rinnovo delle cariche sociali;
 - votare il rinnovo delle cariche sociali ed il programma che i candidati presentano;
 - partecipare all'attività consultiva utile al conseguimento degli scopi che l'Associazione si propone;
 - intervenire per lo sviluppo degli scopi associativi presentando analisi e proposte che s'impegna a sostenere in prima persona;
 - concorrere, con attività prestate a titolo volontario, gratuito e senza alcun fine di lucro, alle azioni messe in campo per raggiungere gli scopi perseguiti dall'Associazione;
 - essere informato, compatibilmente alle possibilità economiche dell'Associazione, attraverso pubblicazioni, direct-mailing, posta elettronica, siti internet;
 - recedere in qualsiasi momento, dall'appartenenza all'Associazione dandone comunicazione scritta;
 - partecipare all'assemblea secondo le modalità previste dall'articolo 11.
2. Oltre agli obblighi previsti da altre norme del presente statuto, gli associati si impegnano ad osservare il presente statuto e a tenere un comportamento verso gli altri associati e verso terzi improntato all'insegna della correttezza e buona fede.

Articolo 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato viene meno:
 - automaticamente allo scadere del 31 dicembre di ogni anno;
 - per recesso, da comunicarsi per scritto;
 - per decesso.
2. L'associato viene escluso dall'Associazione:

- qualora abbia tenuto una condotta riprovevole all'interno della compagine organizzativa;
 - qualora abbia tenuto un comportamento in palese contrasto con gli scopi previsti dall'articolo 2 del presente statuto;
 - qualora ecceda i limiti del diritto di critica all'operato degli organi interni anche sollecitando terzi estranei ad aderire alla propria protesta;
 - qualora introduca terzi estranei nei luoghi di svolgimento delle attività dell'Associazione senza previa autorizzazione concessa dal Presidente;
 - qualora sia accertato il mancato rispetto del Codice di comportamento, allegato al presente statuto (allegato n. 1).
3. Nei casi di esclusione descritti al comma precedente, il Presidente comunica all'associato con lettera raccomandata i motivi che hanno determinato l'apertura di un procedimento nei suoi confronti. L'associato ha l'obbligo di inviare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Qualora il Presidente comunichi l'esclusione dall'Associazione, l'associato ha facoltà di promuovere l'arbitrato con le modalità previste all'articolo 16.
 4. La perdita della qualità di associato, nonché la decadenza o le dimissioni di coloro che ricoprono una carica sociale, non comportano alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Articolo 8 FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è costituito da:
 - contributi versati dagli associati;
 - erogazioni liberali pubbliche e private che siano accettate dall'Amministratore che decide sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
 - lasciti ed eredità legali che siano accettati dall'Amministratore con beneficio d'inventario;
 - residui attivi delle precedenti gestioni.
 Non comprende strumenti, arredi, dotazioni, beni mobili, acquistati dall'Associazione perché il loro valore d'acquisto è ammortizzato dal conseguente utilizzo nel tempo.
2. Il fondo comune è oggetto dei diritti di terzi solo per le obbligazioni assunte per scritto dall'Amministratore.
3. Il fondo muta nel tempo poiché aumenta per effetto dei contributi e diminuisce per le spese di volta in volta effettuate per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
4. Il fondo comune non forma oggetto di comunione e non è divisibile tra gli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, è devoluto dal liquidatore ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti che perseguono finalità analoghe e/o di carattere sociale.
5. L'Associazione ha il divieto di distribuire sia direttamente che indirettamente il fondo comune e gli eventuali residui attivi delle precedenti gestioni. L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali residui attivi di gestione per la realizzazione e spedizione della rivista **CAMPER**.

Articolo 9 ORGANI

1. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività dei propri organi. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci (*facoltativa*);
 - il Gruppo Operativo (*obbligatorio*);
 - il Presidente (*obbligatorio*);
 - l'Amministratore (*obbligatorio*);
 - il Tesoriere (*obbligatorio*).
2. Rivestono il ruolo di carica sociale: il Presidente, l'Amministratore, il Tesoriere e il Gruppo Operativo.
3. Tutte le cariche sociali prestano la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione, previa autorizzazione del Tesoriere.
4. Le decisioni delle cariche sociali non sono impugnabili.
5. L'elezione delle cariche sociali avviene tramite la votazione di almeno una lista formata da dodici persone. Per ogni lista deve essere indicato il candidato a Presidente, ad Amministratore, a Tesoriere e a membro del Gruppo Operativo. In caso di lista unica il voto degli associati si identifica con il versamento del contributo. Qualora siano proposte più liste, gli associati voteranno in apposite circoscrizioni territoriali secondo le modalità tempestivamente pubblicate sulla rivista **CAMPER** e sul sito internet www.coordinamentocamperisti.it.
6. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni solari e sono riconfermate qualora non sia raggiunto il numero minimo di dodici candidati.
7. Le dimissioni delle cariche sociali non comportano l'elezione anticipata qualora restino in carica almeno nove membri.
8. Ferma restando la disposizione di cui al comma precedente, in caso di dimissioni del Presidente, dell'Amministratore o del Tesoriere, i membri rimasti in carica eleggeranno a maggioranza assoluta al loro interno la nuova carica sociale.

9. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.
10. Le cariche sociali possono essere rinnovate prima della scadenza nel rispetto di quanto previsto agli articoli 11, 12, 13.

Articolo 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Un decimo della totalità degli associati con richiesta motivata, inviata per raccomandata al Presidente, può chiedere che sia indetta un'assemblea per votare il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza prevista.
2. Contestualmente alla richiesta, i richiedenti devono dichiarare di partecipare in prima persona all'assemblea e di assumere i compiti che il Presidente darà loro per la relativa organizzazione.
3. Il Presidente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, indice l'assemblea, indicandone tempi e modi d'espletamento.
4. I richiedenti che non partecipano all'espletamento degli incarichi assegnati dal Presidente sono solidalmente responsabili delle spese sostenute dall'Associazione per l'attivazione dell'assemblea.
5. Per partecipare all'assemblea è indispensabile, congiuntamente a un documento di riconoscimento, la presentazione della tessera di associato valida per l'anno in corso che viene registrata.
6. Ogni associato può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante che abbia la qualifica di associato. L'associato che partecipa all'assemblea può ricevere solo una delega.
7. La delega deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal delegante. Per la validità della delega è indispensabile la presentazione della tessera del delegante valida per l'anno in corso.
8. Il Tesoriere e/o colui che è stato incaricato dal Presidente verifica la regolarità delle tessere presentate e delle deleghe e provvede alle relative registrazioni.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In difetto è l'assemblea ad eleggere chi dovrà presiedere e verificare la correttezza e completezza della videoregistrazione quale verbale da conservare nella sede legale.
10. L'Assemblea a maggioranza assoluta delibera il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza prevista.

Articolo 11 GRUPPO OPERATIVO

1. Il Gruppo Operativo è composto da dodici membri che al loro interno hanno eletto il Presidente, l'Amministratore e il Tesoriere.
2. Il Gruppo Operativo a maggioranza assoluta:
 - stabilisce ogni anno l'ammontare minimo del contributo associativo per l'anno successivo, dandone notizia nel sito internet e nelle pubblicazioni a cura dell'Associazione;
 - può stabilire di chiedere contributi volontari agli associati qualora i fondi siano insufficienti al conseguimento degli scopi;
 - procede all'approvazione del rendiconto sintetico redatto dal Tesoriere qualora un membro sollevi eccezioni sulla regolarità del rendiconto fondate su prova scritta;
 - nomina l'eventuale liquidatore in caso di scioglimento dell'Associazione;
 - stabilisce con atto motivato il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza prevista dandone comunicazione con raccomandata ai membri dissenzienti o astenuti.

Articolo 12 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente ha il dovere di:
 - comunicare all'associato i motivi che hanno determinato l'apertura del procedimento di esclusione nei suoi confronti prima di addivenire alla decisione circa l'esclusione;
 - indire le nuove elezioni 120 giorni prima della scadenza delle cariche sociali stabilendone le modalità e invitando gli associati a candidarsi e ad inviare contestualmente il proprio programma;
 - indire la riunione per formare la lista o le liste elettorali sulle quali, per ogni lista, deve essere indicato il candidato a Presidente, ad Amministratore, a Tesoriere, a membro del Gruppo Operativo;
 - stabilire la data e i termini tecnici per espletare l'elezione;
 - nei casi di rinnovo anticipato delle cariche sociali, attivare la procedura di elezione entro 60 giorni dall'evento che ha determinato l'elezione anticipata;
 - pubblicare sul sito internet e/o con altre comunicazioni a cura dell'Associazione, l'esito delle votazioni non oltre 60 giorni dalla scadenza delle cariche sociali;
 - disporre il passaggio delle consegne non oltre 60 giorni dalla scadenza delle cariche sociali.
3. Qualora il Presidente non espleti quanto previsto per il rinnovo delle cariche sociali, tale compito è devoluto all'Amministratore.

Articolo 13 AMMINISTRATORE

1. L'Amministratore:
 - ha l'esclusiva competenza ad amministrare l'Associazione;

- i suoi atti non richiedono il consenso degli associati;
 - è il solo responsabile del fondo comune, su cui i terzi possono far valere i loro diritti;
 - è il responsabile di ogni pubblicazione e siti internet dell'Associazione;
 - attribuisce la gestione dei conti correnti al Tesoriere che provvede ad utilizzarli per incassare i contributi associativi e per effettuare i pagamenti relativi alle attività dell'Associazione;
 - può delegare ogni associato a compiere atti giuridici per conto dell'Associazione
 - di concerto col Presidente stabilisce la dismissione della documentazione cartacea prodotta e ricevuta dall'Associazione fino all'inizio del triennio che precede la sua nomina.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le disposizioni dell'Amministratore nonché le procedure interne in uso e non tempestivamente contestate per scritto.

Articolo 14 TESORIERE

1. Il Tesoriere:
- è preposto alla gestione dei contributi associativi e ad effettuare pagamenti relativi alle attività utili alla vita dell'Associazione;
 - è sottoposto al controllo dell'Amministratore nei tempi e modi che questo riterrà opportuni;
 - redige il rendiconto sintetico.
2. Il rendiconto sintetico redatto dal Tesoriere s'intende approvato qualora nessun membro del Gruppo Operativo non sollevi eccezioni sulla sua regolarità, fondate su prova scritta. Il rendiconto può essere visionato dagli associati con richiesta che deve pervenire al Tesoriere entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello d'esercizio. Eventuali osservazioni devono pervenire per raccomandata al Tesoriere entro 15 giorni dalla presa visione. In assenza di richieste di visione e di osservazioni pervenute nei tempi previsti, il rendiconto diventa inoppugnabile.

Articolo 15 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le regole del presente statuto possono essere modificate dal Gruppo operativo con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
2. L'elaborazione e la proposta di modifiche potrà essere affidata ad un'apposita commissione nominata a maggioranza assoluta dal Gruppo operativo.

Articolo 16 INTERPRETAZIONI E CONTENZIOSI

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente statuto saranno rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte del contratto, e il terzo, Presidente del collegio, dai due così nominati.
2. La parte che riterrà di promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome dell'arbitro dalla stessa nominato.
3. La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a sua volta comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il nominato.
4. In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di mancata nomina dell'arbitro nel termine sopra indicato, provvederà il Presidente del Tribunale ove ha la sede legale l'Associazione.
5. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede legale dell'Associazione e ivi si riunirà il Collegio, salvo che decida diversamente per determinati incombenti.
6. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Articolo 17 PRIVACY

1. Al fine di garantire la privacy non si forniscono copie, estratti, corrispondenze e banche dati.
2. Su decisione di un appartenente alle cariche sociali si forniscono in modo parziale copie, estratti, corrispondenze, dati a chi interviene attivamente per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
3. Su decisione del Presidente si forniscono copie, estratti, corrispondenze, banche dati alle autorità previste dalle leggi in vigore.

Articolo 18 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 19 NORMA TRANSITORIA

1. Il presente statuto sostituisce il precedente Regolamento pubblicato in occasione del tesseramento per l'anno 2008. L'associato che al momento della pubblicazione del presente statuto ha già versato il contributo per l'anno

2008 e non acconsente alla sostituzione del precedente regolamento col presente statuto, ha diritto di recedere con conseguente restituzione del contributo versato, dando comunicazione scritta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente statuto sul sito internet www.coordinamentocamperisti.it e sulla rivista **ivCAMPER** pubblicata a cura dell'Associazione.

ALLEGATO N. 1 CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1 L'uso della autocaravan, come mezzo di trasporto, è regolato dalle norme sulla circolazione stradale che dobbiamo rispettare tenendo ben presente le dimensioni d'ingombro.
- 2 L'uso della autocaravan come abitazione impone, invece, il rispetto di norme e attenzioni particolari, finalizzate alla tutela dell'ambiente e dell'aggregato umano nei quali veniamo di volta in volta a trovarci.
- 3 Nei centri abitati è opportuno scegliere per la sosta luoghi non fortemente interessati alla vita collettiva d'esercizi commerciali.
- 4 Nei centri urbani l'uso abitativo dell'autocaravan deve avvenire senza alcun utilizzo di spazi esterni e con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
- 5 Dovrà essere evitata ogni forma di monopolizzazione del territorio.
- 6 Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.
- 7 Sugli scarichi è in gioco la credibilità dell'intera categoria, quindi è imperativo adeguare il proprio comportamento al più rigido rispetto della buona educazione e delle norme igieniche.
- 8 Lo scarico delle acque luride deve avvenire nei luoghi consentiti dalle vigenti leggi in vigore. Lo scarico delle acque chiare determina sempre un imbrattamento all'apparenza negativo e pertanto deve essere effettuato negli stessi luoghi previsti per lo scarico delle acque luride. Durante la marcia tutti gli scarichi devono restare chiusi.
- 9 L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata utilizzando contenitori da depositarsi nei cassonetti pubblici.
- 10 In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguiamo a tale principio di vita il nostro comportamento.